



Al Provveditore Regionale
Dell'Amministrazione Penitenziaria
PADOVA

E, p.c. Alla c.a.
Capo DAP
Presidente dott. Franco IONTA
ROMA

Alla c.a.
Vice Capo del DAP
ROMA

Alla c.a.
Capo del Personale e della Formazione
Dott. Massimo De Pascalis
ROMA

Alla c.a.
Dr.ssa Pierina Conte
Ufficio per le relazioni sindacali
ROMA

Alla c.a.
FP-CGIL Nazionale
Settore Penitenziario
ROMA

Alla c.a.
FP-CGIL Provinciali
Ai delegati e simpatizzanti
FP-CGIL Polizia Penitenziaria
LORO SEDI

Oggetto. richiesta di ritiro delle note del Provveditore del Triveneto del 03/02/2009 prot. 999/U.S.T.- EG e del 16/02/2009 prot. 1367/U.S.T.-EG, aventi come oggetto:

Personale di Polizia Penitenziaria. Giornata di Riposo settimanale e prestazione di lavoro straordinario.

La scrivente O.S. FP-CGIL Veneto prende atto della circolare nr. 0347876 del 28/09/2009 a firma del Capo del Dipartimento, indirizzata a tutti i Provveditori e Dirigenti dell'Amministrazione Penitenziaria, nella quale si definiscono le competenze e responsabilità nonché la gerarchia delle fonti d'attuazione di norme contrattuali dirette al personale.

In relazione a ciò, con la presente, si chiede l'immediato ritiro delle disposizioni di cui all'oggetto chiedendo la contestuale applicazione della lettera circolare 0439802 del 23/12/2008 avente come oggetto "Giornata di riposo settimanale e prestazione di lavoro straordinario".

Le suddette disposizioni, come già facemmo notare in passato, travisano l'interpretazione corretta della lettera circolare dipartimentale.

Per quanto ci riguarda l'interpretazione delle disposizioni è la seguente:

- a) L'orario d'obbligo è di 36 ore settimanali;
- b) Il riposo settimanale d'obbligo è di una giornata oppure di due sulle 6 o 5 giornate lavorative settimanali;
- c) Il calcolo delle prestazioni di lavoro straordinario deve essere eseguito dopo le 36 ore settimanali;
- d) Qualora il riposo settimanale al dipendente sia revocato dopo le 36 ore, gli si deve liquidare a titolo di prestazione di lavoro straordinario tutta la giornata lavorativa espletata oltre le 36 ore, fermo restando il diritto al recupero del riposo non goduto. L'indennità di disagio deve essere corrisposta nei casi in cui la giornata di riposo è differita nell'arco delle 36 ore settimanali.
- e) la revoca o sospensione del riposo settimanale devono essere effettuata soltanto per straordinarie esigenze di servizio connesse ad eventi gravi e documentabili riconducibili ad eccezionali misure di sicurezza intramurale non governabili con il servizio programmato.

Di quanto sopra si chiede riscontro.

Distinti saluti.

Segreteria Regionale

Alessandro Biasioli

